REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 166/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26456 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026 l'avv. Elisabetta Cherchi per il ricorrente e l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26456 del registro di segreteria, promosso da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Elisabetta Cherchi (C.F. CHRLBT88E42B745A) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 19, indirizzo PEC per le comunicazioni di Cancelleria: elisabetta.cherchi@egiuridiche.it

contro

- l'**INPS - Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale** (C.F.: 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresento e difeso,

congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Marina Olla (C.F.: LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (C.F.: DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 22.3.2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala 2;

per la declaratoria di accertamento della illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla pensione del ricorrente per un importo complessivo di euro 13.490,98 nel periodo da dicembre 2015 a settembre 2020, con conseguente restituzione dell'intera somma oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2026 il ricorrente in epigrafe emarginato, ex OMISSIS, collocato in congedo per riforma dal OMISSIS e titolare del trattamento pensionistico n. OMISSIS, liquidato a far data dal 21 maggio 2003, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sulla propria pensione per un importo complessivo di euro 13.490,98 nel periodo da dicembre 2015 a settembre 2020, in quanto fondate su una pretesa creditoria rivelatasi inesistente, come accertato in sede giudiziale (sentenza di questa Sezione n. OMISSIS) e per l'effetto, condannare l'INPS alla restituzione della somma indebitamente recuperata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla base delle singole

trattenute mensili e fino al saldo effettivo.

A supporto della richiesta, il ricorrente ha rappresentato che l'odierna controversia trae la sua origine da una lunga e complessa vicenda che ha interessato la determinazione della pensione in godimento rivelatasi, sin dall'origine, essere stata calcolata in base a coefficienti di rendimento errati, e con applicazione della meno favorevole aliquota prevista dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché di quella, più vantaggiosa e corretta per il personale militare, di cui all'art. 54 del medesimo decreto.

La vicenda tutta ha visto l'emersione di un indebito di euro 18.595,35, per somme percepite in più a titolo di pensione provvisoria, nel periodo dal 20.05.2003 al 30.06.2015, di cui era stato disposto il recupero attraverso ritenuta mensile sulla pensione. L'indebito, scaturito dal conguaglio tra trattamento provvisorio, liquidato nel 2003 e il trattamento definitivo, liquidato nel 2006 e contestato dall'INPS con provvedimento comunicato al pensionato nel 2016, con sentenza n. OMISSIS di questa Corte veniva dichiarato irripetibile fino al 31 luglio 2006, in applicazione del principio del legittimo affidamento del percettore, e legittimamente recuperabile dall'Amministrazione a partire dal rateo di agosto 2006.

L'Istituto previdenziale, in esecuzione di tale sentenza, provvedeva a riquantificare l'indebito che, detratta la somma di euro 6.641,20 già recuperata, si attestava ad un residuo debito di euro 6.849,70.

Il totale recuperato dall'Istituto ammonta perciò a complessivi euro 13.490,90.

Successivamente, a seguito di ulteriore contenzioso, questa Corte con sentenza, n. OMISSIS ha accertato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento, con il riconoscimento dei benefici ex art. 54 del D.P.R.

n. 1092/1973, a decorrere dal 10 gennaio 2020 (data della domanda di ricalcolo) con prescrizione dei ratei di pensione scaduti antecedentemente al quinquennio precedente alla notifica dell'istanza di riliquidazione della pensione.

L'INPS ha quindi riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente a partire dal mese di agosto 2023, in applicazione del decreto n. 78 del 4 maggio 2023 emesso dal OMISSIS in esecuzione della sopra richiamata sentenza n. OMISSIS, portandolo ad euro 2.088,17 lordi mensili e corrispondendo gli arretrati non prescritti per un importo lordo di euro 17.932,43.

Alla luce dei fatti suesposti, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza da ultimo citata (n. OMISSIS) "*accertando un trattamento pensionistico superiore a quello originariamente calcolato dall'INPS, ha di fatto sancito l'**inesistenza ab origine** del presupposto su cui si fondava la pretesa di recupero dell'Istituto*" e che quest'ultimo, nel corrispondere gli arretrati non prescritti aveva omesso la restituzione della somma di *"**€ 13.490,98**, illecitamente trattenuta negli anni per estinguere un debito rivelatosi inesistente*".

Richiamati, quindi, gli elementi della fattispecie che incardinano la controversia nella giurisprudenza esclusiva di questa Corte, parte ricorrente, nel merito, ha sostenuto:

- l'erronea applicazione del termine di prescrizione poiché l'odierna pretesa non riguarda ratei di pensione non corrisposti, ma la restituzione di somme coattivamente prelevate dall'Istituto ma non dovute dal pensionato, di talché, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla stessa deve applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorrente da ogni singolo

pagamento/trattenuta non dovuto;

- la violazione da parte dell'INPS del principio di corretta e piena esecuzione delle pronunce giurisdizionali poiché la sentenza n. OMISSIS, nel rideterminare il corretto trattamento pensionistico, ha ristabilito la legalità del rapporto, facendo venir meno il presupposto del provvedimento di recupero e, di conseguenza, la mancata restituzione delle somme contestate caratterizza una esecuzione solo parziale del giudicato che ne vanifica la portata ripristinatoria e mantiene in vita un provvedimento illegittimo;
- la totale imputabilità all'INPS dell'errore nella determinazione del trattamento pensionistico.

Ha, altresì, rappresentato che la formulata formale richiesta di restituzione e messa in mora dell'Istituto è rimasta priva di riscontro.

1.1. Con memoria depositata il 2 ottobre 2026 si è costituito in giudizio l'INPS contestando *in toto* la richiesta del ricorrente in quanto giuridicamente infondata stante che la richiamata sentenza di questa Sezione n. OMISSIS che ha dichiarato la legittimità dell'indebito derivante dalla trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva è passata in giudicato e non può quindi più essere messa in contestazione e nessun rilievo ha la successiva sentenza n. OMISSIS che ha disposto solo in merito all'applicazione dei benefici derivanti dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. In via meramente cautelativa, l'INPS ha eccepito anche il parziale decorso dei termini prescrizionali, trattandosi di trattenute effettuate dal mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2020.

1.2. All'odierna udienza l'avv. Elisabetta Cherchi, per il ricorrente, ha precisato che la richiesta formulata non è finalizzata al superamento del giudicato di cui alla sentenza del 2018 sulla ripetibilità/irripetibilità delle

somme percepite bensì alla conciliazione di entrambe le sentenze, la n. OMISSIS e la n. OMISSIS sulla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento onde valutare la correttezza delle trattenute complessivamente effettuate su cui la sentenza del 2018 non si è espressa.

L'avv. Alessandro Doa per l'INPS ha insistito per la legittimità dell'operato dell'Istituto e per l'accoglimento delle conclusioni in atti, ulteriormente precisando che le liquidazioni cui parte ricorrente fa riferimento conseguono a momenti temporali distanti e poggiano su presupposti diversi.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. Con il presente gravame il ricorrente, ex OMISSIS, collocato in congedo per riforma dal 21.05.2003 e titolare del trattamento pensionistico liquidato a far data dal 21 maggio 2003, lamenta la mancata restituzione da parte dell'INPS della somma di euro 13.490,98 già recuperata nel periodo dicembre 2015 – settembre 2020 a titolo di indebito emerso a seguito del conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento provvisorio e quanto spettante a titolo di trattamento pensionistico definitivo ed oggetto della sentenza n. OMISSIS di questa Corte, poiché a seguito del successivo riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, avvenuto a seguito di ulteriore gravame esitato nella sentenza n. OMISSIS sempre di questa Corte, l'indebito sarebbe venuto meno.

In sostanza, il ricorrente sostiene che tale ultima pronuncia, avendo accertato il proprio diritto ad un trattamento pensionistico superiore a quello originariamente determinato dall'Istituto previdenziale ha, di fatto, "*sancito l'**inesistenza ab origine** del presupposto su cui si fondava la pretesa di recupero dell'Istituto*" e, di conseguenza, oltre agli arretrati non prescritti, pari ad euro 17.932,43, l'INPS avrebbe dovuto restituire anche la contestata somme di euro 13.490,98 "*illecitamente trattenuta negli anni per estinguere un debito rivelatosi inesistente*". Secondo la prospettazione formulata dal ricorrente, infatti, la richiamata sentenza n. OMISSIS avrebbe fatto venir meno, "*con efficacia retroattiva, qualsiasi parvenza di "causa" che potesse giustificare il recupero operato dall'INPS, dimostrando che nessun debito sussisteva in capo al pensionato. L'errore che ha dato origine al recupero è, peraltro, interamente imputabile all'INPS, che ha agito sulla base di propri calcoli errati. Sorge, di conseguenza, il pieno diritto in capo al sig. OMISSIS di ottenere la restituzione integrale delle somme coattivamente recuperate dall'Istituto*" essendosi la ritenuta coattiva successivamente rivelatasi priva di *causa debendi*.

1.2. Come riportato in fatto, il ricorso espone una situazione giuridicamente complessa in cui si intrecciano due diversi contenziosi, le cui sentenze sono passate in giudicato, e più rideterminazioni del trattamento pensionistico del ricorrente.

Tuttavia, sebbene quest'ultimo abbia supportato la propria richiesta con articolate argomentazioni, deve rilevarsi che la domanda, per le motivazioni di cui appresso, non può trovare accoglimento.

In primis deve rilevarsi che la somma di cui si chiede il ristoro deriva dal

conguaglio tra la pensione percepita a titolo provvisorio, attribuita con Atto dispositivo del 01/07/2003 comunicato al pensionato in data 02/08/2006, e quella effettivamente spettante a titolo di pensione definitiva, attribuita con Decreto dell'Amministrazione datoriale n. OMISSIS del 06/10/2006 comunicato all'interessato il 02/01/2010, che, tuttavia, l'INPS ha applicato dal mese di luglio del 2015 di talché la pensione provvisoria, di entità superiore, è stata corrisposta dal 20/05/2003 al 30/06/2015 e le maggiori somme sono state recuperate dall'INPS dal 01/12/2015 al 30/09/2020.

Come già in precedenza evidenziato, la parziale legittimità di tale recupero è stata accertata in sede giudiziale con la più volte menzionata sentenza n. OMISSIS che ha ritenuto legittimo il recupero delle maggiori somme percepite dal pensionato a far data dal rateo di agosto 2006 compreso.

La sentenza, non più revocabile poiché passata in giudicato e decorsi i temini di legge per una eventuale revisione, di cui peraltro non ricorrono i presupposti, ha cristallizzato un debito del pensionato che l'INPS aveva il dovere di recuperare ed ha recuperato.

La successiva rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente con il riconoscimento dei benefici ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 è stata correttamente effettuata dall'INPS a decorrere dal 10 gennaio 2020 in conformità a quanto disposto con la successiva sentenza n. OMISSIS che ha riconosciuto sì il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota disciplinata con il sistema retributivo utilizzando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, come indicato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/2021, ma solo a decorrere dal quinto anno precedente alla presentazione dell'istanza amministrativa all'INPS, ovvero dal 10 gennaio

2020, stante l'intervenuta prescrizione dei periodi precedenti. Tale sentenza non dispone, né poteva disporre in assenza di richiesta della parte interessata, in relazione ad eventuali conguagli/restituzioni tra quanto già recuperato a titolo di indebito e quanto di spettanza in applicazione del riconosciuto beneficio.

Anche tale sentenza, come la precedente, non è più revocabile e anch'essa ha cristallizzato la situazione di cui oggi si discute da cui emerge la correttezza dell'operato dell'INPS che ha dato esecuzione al disposto del Giudice in conformità a quanto da questo riconosciuto. Infatti, con il rateo di pensione di agosto 2023 l'Istituto ha corrisposto anche gli arretrati relativi alla riliquidazione della pensione per l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, pari ad euro 17.932,43 lordi ed euro 13.148,25 netti.

In conseguenza, l'operato dell'Istituto previdenziale è esente da censure poiché ha dato corretta esecuzione alle statuizioni dei Giudici aditi di cui alle richiamate sentenze n. OMISSIS del 2018 e n. OMISSIS del 2022.

Va, peraltro, considerato che le somme recuperate si riferiscono al periodo 20/05/2003 al 30/06/2015 mentre l'aumento della pensione in applicazione dell'art. 54 di cui sopra decorre da un periodo successivo, ossia dal 10 gennaio 2020. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da Parte ricorrente, la menzionata sentenza n. OMISSIS nel riconoscere il diritto del ricorrente alla rideterminazione del corretto trattamento pensionistico solo a decorrere dal 10 gennaio 2020 non ha affatto travolto retroattivamente tutti gli atti e gli effetti derivanti dal calcolo errato.

1.3. In conclusione, alla luce di quanto sin qui rappresentato il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto al regime delle spese di lite, in ragione della complessità giuridica della situazione, quale sin qui rappresentata, si ritiene sussistano i motivi per disporne la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26456 del Registro di segreteria,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 29/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus